



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE FAMIGLIA

RVG 50840/2021

Così composta:

Marina Tucci	Presidente Relatore
Gabriele Sordi	Consigliere
Carlotta Calvosa	Consigliere

all'esito dell'udienza del ventuno aprile 2022 ha pronunciato il seguente

DECRETO

in merito al reclamo iscritto al n. 50840/2021 rvg
promosso da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [REDACTED] che lo rappresenta e
difende con l'Avv.to [REDACTED] per mandato in atti

RECLAMANTE

Nei confronti di

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Maria Luisa Missiaggia che la
rappresenta e difende per mandato in atti

RECLAMATA

Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso come in atti

OGGETTO : impugnazione decreto del Tribunale di Velletri depositato il ventiquattro aprile
2021 nel procedimento 1166/2020 – provvedimento art. 709 ter c.p.c. –

Con ricorso depositato il quattro marzo 2020 [REDACTED] adiva il Tribunale di Velletri nei confronti di [REDACTED], da cui il ventidue gennaio 2014 aveva avuto due figlie gemelle, [REDACTED] e [REDACTED]

Con decreto del ventinove luglio 2017, recependo un accordo tra le parti, il Tribunale aveva stabilito tra l'altro che da giugno 2018 le minori, in affidamento congiunto e collocate prevalentemente presso la madre in [REDACTED], avrebbero dovuto frequentare il padre, residente a [REDACTED] il pomeriggio di mercoledì e, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera; era stato concordato un contributo paterno di € 500,00 mensili con suddivisione in pari misura tra i genitori delle spese straordinarie.

Tra le parti era successivamente sorto e pendeva un contenzioso giudiziale dinanzi al medesimo Tribunale, in funzione di Giudice Tutelare, riguardo all'iscrizione scolastica delle minori; la ricorrente affermava che controparte non aveva pagato alcun contributo di mantenimento, si era reso incapiente alienando l'unica sua proprietà immobiliare ad altro figlio, avuto da precedente relazione e non teneva con sé le bambine il mercoledì pomeriggio.

A seguito del disaccordo riguardante la scuola, sempre secondo la signora [REDACTED] aveva iniziato a tenere un comportamento ostruzionistico e non rispettoso del calendario di frequentazioni, trattenendo spesso le bambine a dormire la notte del mercoledì e della domenica, portandole in orario non consono a scuola il giorno dopo, trascurandone l'igiene.

Deduceva che le minori avevano iniziato a manifestare disagio, chiedeva la sospensione della frequentazione infrasettimanale nonché una sanzione per il mancato rispetto del calendario e per l'omesso mantenimento.

Il convenuto si costituiva, contestava gli inadempimenti, sosteneva la pretestuosità del ricorso in quanto strumentale rispetto alle divergenze riguardo all'iscrizione scolastica, chiedeva la riunione dei due procedimenti, il rigetto delle domande ex art. 709 ter c.p.c., l'aumento delle frequentazioni, il mantenimento ordinario diretto per i rispettivi tempi di permanenza.

Con decreto del diciotto giugno 2020 il Giudice ammoniva [REDACTED] a rispettare l'obbligo di mantenimento, rilevava per le frequentazioni la necessità di formulare un diverso regime che tenesse conto della distanza tra le abitazioni genitoriali, nominava a tale scopo un CTU.

Con decreto depositato il ventiquattro aprile 2021 il Tribunale accoglieva la proposta del CTU riguardo alla modifica del regime di frequentazione e, dato atto del perdurante inadempimento alle obbligazioni economiche paterne, disponeva l'affidamento esclusivo delle minori alla madre, compensava per un terzo le spese di lite ponendo il residuo a carico del signor [REDACTED] e poneva le spese di CTU per due terzi a carico di quest'ultimo e per un terzo a carico della signora [REDACTED]

[REDACTED] proponeva reclamo e chiedeva l'immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento, sostenendone la nullità per violazione dell'art. 174 c.p.c. in quanto il collegio era stato designato in data successiva alla camera di consiglio e in quanto non vi era stato intervento del PM; deduceva la nullità della ctu, insisteva nella domanda di rigetto delle richieste di primo grado di controparte e chiedeva la condanna di quest'ultima a una

sanzione ex art. 709 ter c.p.c. per il suo comportamento violativo dei doveri genitoriali, oltre alla condanna alle spese.

La reclamata si costituiva, chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva e la conferma nel merito del provvedimento impugnato.

La Corte con ordinanza depositata il primo ottobre 2021 respingeva l'istanza di inibitoria e, disposta la produzione di documentazione reddituale, bancaria e patrimoniale aggiornata nonché l'acquisizione di relazione dei servizi sociali, all'esito dell'udienza del ventuno aprile 2022 riservava la decisione.

Non sussiste violazione dell'art. 174 cpc perché la dizione "designato collegio" è telematicamente inserita nel momento in cui la minuta del provvedimento è inviata al Presidente per la firma o comunque è mandata in deposito in attesa della pubblicazione della Cancelleria per cui necessariamente è successiva alla data della camera di consiglio; come emerge poi dallo "storico" del fascicolo di primo grado gli atti sono stati inviati al PM, adempimento sufficiente per consentire allo stesso di essere edotto del procedimento e quindi di intervenire.

La dogianza relativa alla nullità della CTU è anche infondata in quanto, pur sussistendo la violazione di legge indicata (la signora [REDACTED] ha nominato due consulenti di parte e non uno) e pur essendo stata tempestivamente eccepita dal difensore del signor [REDACTED] in primo grado il dodici agosto 2020, nel reclamo non è specificato in quale concreto pregiudizio per la parte ciò si sia tramutato (Cass. 13428/2007 e 15874/2010).

E' parimenti vero che il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi espressamente rispetto alla domanda di mantenimento ordinario diretto delle figlie per i tempi di rispettiva permanenza; è altrettanto vero che l'affidamento esclusivo è stato disposto nonostante le parti fossero concordi sulla permanenza dell'affidamento condiviso.

Deve peraltro rilevarsi come, riguardo al mantenimento diretto, la domanda debba ritenersi implicitamente respinta avendo il Tribunale ribadito ed anzi sanzionato l'esistenza dell'obbligo di versamento del contributo alla madre collocataria.

Per quanto poi riguarda l'affidamento esclusivo, trattandosi di minori per cui il Giudice può intervenire d'ufficio, avendo il Tribunale durante il giudizio ammonito il signor [REDACTED] ed essendo stati dedotti gravi comportamenti genitoriali tanto da chiedere l'applicazione ex art. 709 ter c.p.c. non sussiste alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c..

Per quanto riguarda gli altri aspetti, il collocamento prevalente delle minori presso la madre e il nuovo calendario di frequentazione deve essere mantenuto.

Le bambine, come risulta dalla relazione aggiornata dei servizi sociali, sono serene e hanno un positivo andamento scolastico.

Il collocamento prevalente presso la madre poi era già stato concordato nel 2017 tra le parti e il diverso calendario di frequentazione disposto dal Tribunale è maggiormente corrispondente alle esigenze delle minori che non devono essere così sottoposte ad eccessivi trasferimenti e continuano a mantenere un costante rapporto con il padre.

Deve essere poi respinta la richiesta di mantenimento diretto, come implicitamente ritenuto dal Giudice di prime cure e quindi mantenuta la regolamentazione economica stabilita tra le parti concordemente nel 2017, in ragione del prevalente collocamento presso la madre e dell'esigenza, nell'interesse delle minori, che le stesse abbiano per le loro esigenze materiali un solo referente riguardo alle spese ordinarie, considerata l'aspra conflittualità tra le parti.

L'affidamento esclusivo alla madre deve essere anche mantenuto in quanto, in assenza di provvedimento che autorizzi il mantenimento diretto, il perdurante omesso versamento del dovuto, anche solo parziale, integra una violazione grave dei doveri paterni in quanto il soddisfacimento delle esigenze materiali dei figli costituisce la base non scalfibile della corretta genitorialità.

Il reclamante è stato sordo allo specifico ammonimento del Tribunale in corso di causa e il suo inadempimento poi è unicamente dovuto a volontaria omissione in quanto si tratta di importi che il sign. [REDACTED] è perfettamente in grado di erogare.

Egli, infatti, in base ai documenti prodotti, risulta avere entrate congrue in quanto ha emesso fatture nel 2020 per € 125.000,00 con spese di € 22.000,00 circa per oneri abitativi che all'attualità, come dallo stesso dichiarato, sono pure venuti meno, avendo trasferito lo studio presso l'abitazione originariamente della propria madre, ora deceduta.

L'assenza poi di comunicazione e l'alta conflittualità costituiscono ulteriore riscontro alla correttezza della statuizione di primo grado sul punto.

Le spese del reclamo, comprese quelle del subprocedimento cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il reclamo.

Condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] le spese del presente grado liquidate in complessivi €4.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.

Roma, camera di consiglio del venticinque maggio 2022

IL PRESIDENTE RELATORE

Marina Tucci